

4. L'AR è altresì autorizzato a comunicare all'ONU, in funzione delle necessità operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, le informazioni classificate dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, conformemente alla decisione 2013/488/UE.
5. L'AR è autorizzato a comunicare a INTERPOL le informazioni pertinenti, compresi i dati personali, in funzione delle esigenze operative di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA.
6. In attesa della conclusione di un accordo tra l'Unione e INTERPOL, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può scambiare tali informazioni con gli uffici centrali nazionali INTERPOL degli Stati membri, conformemente agli accordi che saranno conclusi tra il comandante dell'operazione dell'UE e il capo dell'ufficio centrale nazionale pertinente.
7. In caso di esigenze operative specifiche, l'AR è autorizzato a comunicare alle legittime autorità libiche le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, conformemente alla decisione 2013/488/UE.
8. L'AR è autorizzato a concludere gli accordi necessari per attuare le disposizioni relative allo scambio delle informazioni previste nella presente decisione.
9. L'AR può delegare le autorizzazioni a comunicare le informazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui alla presente decisione, a funzionari del SEAE, al comandante dell'operazione dell'UE o al comandante della forza dell'UE conformemente all'allegato VI, parte VII, della decisione 2013/488/UE.

(*) Decisione del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Per il Consiglio
Il presidente
L. SÓLYMOS

17CE0480

